



Prot

Cremona,

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE **(art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e principi generali

- 1) Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato da ultimo dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55, e disciplina le modalità e i criteri per la costituzione e la ripartizione del " Fondo incentivi per le funzioni tecniche" previsto dall'art. 113 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, costituito da risorse finanziarie a valere sui capitoli di spesa previsti per singoli appalti di lavori, servizi e forniture.
- 2) Con il presente regolamento, il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (di seguito per brevità "il Consorzio") intende dare attuazione alle modalità e ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva (art. 148 del c.c.n.l. 24 luglio 2017) in ordine alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, agli amministrativi, ai tecnici che svolgono le funzioni di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
- 3) L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.
- 4) Gli incentivi per le funzioni tecniche sono ripartiti tra i dipendenti dell'Ente cui sono attribuiti gli incarichi per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di Direzione Lavori, ovvero Direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo, ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. I dipendenti destinatari dell'incentivo vengono individuati con atto formale dell'Ente all'interno di un apposito gruppo di lavoro, identificando il ruolo di ciascuno, in ragione della rispettiva professionalità e titolo di studio.
- 5) L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre pubbliche amministrazioni, non può superare il 50% del trattamento complessivo annuo lordo, le quote eccedenti incrementano la quota del fondo per l'innovazione. Gli incentivi di cui al presente comma fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singolo lavori, servizi e forniture.

Art. 2 - Definizioni

- "Codice": il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- "Funzione tecnica": specialità professionale di appalto, ricoperta da personale tecnico e/o da personale amministrativo, per l'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente regolamento;



- *“Fondo per l’innovazione e le funzioni tecniche”*: la quota percentuale degli importi posti a base di gara di un lavoro, di un servizio o di una fornitura destinata all’incentivazione delle funzioni tecniche e dell’ottimizzazione delle risorse dell’Ente;
- *“Fondo per l’innovazione”*: la quota percentuale degli importi posti a base di gara, destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini;
- *“Fondo per le funzioni tecniche”*: la quota percentuale degli importi a base di gara, destinata all’incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal R.U.P., dai dipendenti tecnici e dai dipendenti amministrativi incaricati delle specifiche funzioni previste dal presente Regolamento;
- *“Responsabile del Procedimento”* (R.U.P.): la figura prevista dall’art. 31 del Codice, destinata a gestire la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di un intervento pubblico;
- *Struttura di supporto del Responsabile del Procedimento*: personale tecnico e/o amministrativo che coadiuva il Responsabile Unico del Procedimento nelle mansioni di competenza, ivi compreso lo svolgimento delle attività afferenti alla programmazione economica, alla gestione delle risorse, alla verifica dei livelli di progettazione, alla predisposizione delle procedure di gara, nonché all’espletamento delle necessarie verifiche;
- *Tecnici qualificati*: i soggetti dipendenti dell’Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento delle attività di verifica dei livelli progettuali, direzione dell’esecuzione, della verifica di conformità, nonché per l’espletamento delle procedure di affidamento;
- *Amministrativi qualificati*: i soggetti dipendenti dell’Ente in possesso di adeguata qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di verifica dei livelli progettuali, direzione dell’esecuzione, della verifica di conformità, nonché per l’espletamento delle procedure di affidamento.
- *“Collaboratori”*: i soggetti - dipendenti dell’Ente - che collaborano direttamente con i tecnici e con gli amministrativi qualificati, apportando contributo intellettuale e materiale all’attività del Responsabile Unico del Procedimento, alla Direzione Lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente di riferimento ovvero del R.u.p. stesso; sono responsabili direttamente e congiuntamente al delegante delle attività a loro affidate e dei relativi esiti.

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione

1. L’erogazione degli incentivi avviene ai sensi dell’art. 148 del contratto collettivo nazionale del 24 luglio 2017, che a sua volta rinvia all’art. 113 del Codice.
2. Non sono previsti incentivi in caso di:
 - interventi di manutenzione ordinaria oppure eseguiti in amministrazione diretta;
 - atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - lavori non inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici tranne quelli di importo inferiore ai valori di pubblicazione, ma finanziati con fondi pubblici, quali ad esempio le somme urgenze o similari;



- acquisto di beni e servizi per i quali non è nominato il direttore dell'esecuzione oppure che non siano inseriti nel programma biennale di acquisizione servizi e forniture;
- contratti di cui all'art. 17 del Codice.
- 3. Non è prevista alcuna erogazione nel caso in cui l'iter della procedura di appalto non sia giunto, quantomeno, alla fase di pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere di invito.
- 4. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi indicati dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016;
 - ammontare complessivo dell'incentivo non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di lavori, servizi o forniture.

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come funzionale (art. 3, lett. gg) ovvero "prestazionale" (art. 3 lett. ggggg).

Art. 4- Quantificazione delle risorse

- 1) Il fondo di cui all'art. 113, comma 2 del Codice è costituito e alimentato da una somma massima pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di lavori, servizi e forniture;
- 2) L'80% (ottanta per cento) del fondo costituisce "fondo per le funzioni tecniche" ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto, con le modalità di cui al presente Regolamento.
- 3) Il 20% (venti per cento) del fondo costituisce "fondo per l'innovazione" ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
- 4) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta sono inseriti nell'ambito delle somme a disposizione dell'amministrazione all'interno del quadro economico del costo preventivato per l'appalto. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso. Detti importi devono essere previsti sin dal primo livello progettuale utile, mentre l'impegno economico in bilancio deve essere assunto contestualmente alle altre voci di spesa del quadro economico.

Art. 5- Fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione

- 1) L'incentivo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma massima pari al 2% dell'importo a base d'asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'IVA, per i quali siano eseguite le relative prestazioni professionali.
- 2) Le somme che confluiscono nel complessivo fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione sono definite come segue:
 - importo posto a base di gara fino a € 2.000.000,00: 2% (fino a € 40.000,00)
 - importo posto a base di gara compreso tra € 2.000.000,01 e € 5.000.000: € 40.000 + 1,5% sull'importo eccedente a € 2.000.000 (fino a € 85.000,00)
 - importo posto a base di gara compreso tra 5.000.000,01 e € 10.000.000,00: € 85.000 + 1,0 % sull'importo eccedente a € 5.000.000 (fino a € 135.000,00)
 - importo a base di gara oltre a € 10.000.000,01: € 135.000 + 0,5 % sull'importo eccedente a € 10.000.000



- 3) L'entità del fondo, relativamente agli appalti di servizi o forniture, in ragione della minore complessità delle funzioni tecniche richieste, viene ridotto al 60% del corrispondente valore di cui al precedente comma 2
- 4) In caso di ricorso a centrali di committenza, in funzione delle minore complessità delle funzioni tecniche richieste, l'entità del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione viene ridotto al 30% del corrispondente valore di cui al comma 2.
- 5) L'impegno di spesa delle somme destinate al fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione è sempre successivo alla formazione dello stesso.

Art.6 - Fondo per le funzioni tecniche

- 1) Il fondo per le funzioni tecniche è pari all'80% delle somme stanziare per il fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione.
- 2) Nel caso in cui si determinino aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo e allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni legittime e a quant'altro non consenta l'apertura e la praticabilità del cantiere in sicurezza, e per accadimenti elencati all'art. 106 del Codice, i compensi sono ridotti del 20% per i costi aggiuntivi, fino al 20% per i ritardi e fino al 50% in caso di presenza di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal Direttore Generale su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
- 3) Le somme di cui al punto 1) sono da intendersi al lordo di tutti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Consorzio connessi alle erogazioni. Tra gli oneri non saranno compresi quelli relativi a T.F.R. in quanto esclusi dalla base di calcolo di cui all'art. 2120 del codice civile.
- 4) Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del previsto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, incrementano la quota del fondo per l'innovazione.
- 5) Qualora alcune prestazioni siano svolte da personale con qualifica dirigenziale la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il fondo per l'innovazione.

Art.7 Fondo per l'innovazione

- 1) Il fondo per l'innovazione è pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche e per l'innovazione.
- 2) Il fondo per l'innovazione è eventualmente e ulteriormente incrementato dalle somme indicate al precedente articolo 6, commi 4 e 5.
- 3) Le somme che costituiscono il fondo per l'innovazione si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solo a conclusione del processo di realizzazione dell'appalto pubblico e in ogni caso dopo che l'eventuale Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei piani e nei programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e per il miglioramento della capacità di spesa per i centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini. Una parte del fondo può altresì essere utilizzata per:



- a) Attivazione di tirocini formativi e di orientamento.
- b) Formazione professionale dei dipendenti consortili.

Art. 8 Individuazione del personale partecipante alla ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1) Ai fini della ripartizione del fondo per le funzioni tecniche, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del Codice, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura e alla funzione che detto personale dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche di cui all'art.1. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato. Sono esclusi i Dirigenti.

2) Per quanto riguarda gli appalti di lavori, i soggetti destinatari dell'incentivo sono coloro che svolgono le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori;
- collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione;
- collaudo statico.

3) Per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture i destinatari dell'incentivo sono coloro che svolgono le seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dell'esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti
- verifica di conformità finale

4) La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, titolo di studio, responsabilità e impegno anche ai dipendenti che non hanno responsabilità specifiche ma che collaborano a vario titolo per il buon esito del contratto.

5) Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.

6) I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente.

7) La quota del fondo di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche, viene ripartita in Tabella 1 per lavori e in Tabella 2 per servizi e forniture:

TABELLA 1: PER I LAVORI				
1) Attività generale	2) Aliquota	3) Attività specifica		% interna



Programmazione della spesa per investimenti	8-12%	Individuazione intervento e stima economica dello stesso (per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000.000,00 progetto di fattibilità tecnico-economica)	Personale di supporto al RUP appositamente nominato	75%
		Programmazione della spesa e allocazione in Bilancio	Personale di supporto al RUP appositamente nominato	25%
Responsabile del Procedimento	7-15%	Attività del Responsabile Unico del Procedimento afferente alla programmazione, alla gestione delle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, nonché alla verifica dei progetti ed alle conferenze di servizi		
Affidamenti e gare d'appalto	3-7%	Procedura di bando di gara e affidamento, controllo requisiti, contratti	Personale di supporto al RUP appositamente nominato	
Fase esecutiva	55-75%	Attività dell'Ufficio di Direzione Lavori (Direttore dei Lavori / Direttore Operativo / Ispettore di cantiere) ed eventuale Collaudo statico		65%
		Attività del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione		15%
		Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di regolare esecuzione		8%
		Collaborazione alla predisposizione degli atti del RUP, monitoraggi OO.PP, pagamenti, rendicontazioni, schede Osservatori, ecc.	Collaboratori tecnici o amministrativi	12%
Verifica dei progetti	5-8%			



TABELLA 2: PER SERVIZI E FORNITURE

1) Attività generale	2) Aliquota	3) Attività specifica		
Programmazione della spesa per investimenti	3 - 8%	Analisi dei fabbisogni, relativi atti e redazione programma biennale servizi e forniture	Personale di supporto al RUP appositamente nominato	
Affidamenti e gare d'appalto	5-15 %	Procedura di bando di gara e controllo, pubblicazione e funzioni segreteria	Personale di supporto al RUP appositamente nominato	
Responsabile del procedimento	10-20%	Responsabile del Procedimento		
Fase esecutiva	35-55%	Direzione esecutiva, contratto e verifica di conformità		
	10-20%	Collaborazione alla predisposizione atti	Collaboratori tecnici o amministrativi	

Art. 9 Compiti del Responsabile Unico del Procedimento

Fermi restando i compiti previsti dalla legge, il Responsabile Unico del Procedimento, previa consultazione con il Dirigente di Area, propone al Direttore Generale la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art.10, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente.

Art. 10 Liquidazione degli incentivi

L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore Generale, su proposta del Rup e acquisita la relazione di rendicontazione indicata al precedente articolo 9, all'avvenuto collaudo provvisorio dei lavori o alla verifica di conformità per servizi e forniture.

Art. 11 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I destinatari delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Decorrenza

Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile



2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

In ogni caso è esclusa l'applicabilità del presente regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non contenuto nel presente regolamento si rinvia al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alle disposizioni vigenti in materia.

Le R.S.U.

Il Consorzio

Giovanni Di Natale

IL PRESIDENTE
(Alessandro Bettoni)

Samuele Conzadori

Fiorenzo Pasolini

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Paolo Micheletti)

Giovanni Chiara

Davide Braga